



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-373/19, 21 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:873	Finanzamt München Abteilung III contro Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics	IX	rinvio pregiudiziale	DE	Non ultima istanza	/	/	interpretazione restrittiva; neutralità fiscale IVA	IVA; esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico; insegnamento scolastico o universitario
Classificazione									
Iva									
Questione pregiudiziale									
<p>«1) Se la nozione di insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, comprenda anche le lezioni di nuoto.</p> <p>2) Se il riconoscimento di un organismo ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale organismo avente finalità simili agli organismi di diritto pubblico cui spettano i compiti dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento scolastico o universitario, della formazione o della riqualificazione professionale, possa derivare dalla circostanza che le lezioni impartite da tale organismo riguardano l'apprendimento di una competenza di base di livello elementare (nella specie: il nuoto).</p> <p>In caso di risposta negativa alla seconda questione: se la nozione di esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale».</p>									
Dispositivo									
La nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.									
Nota redazionale									
<p>Con decisione del 27 marzo 2019, la Corte tributaria federale tedesca chiede se la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112, debba essere interpretata nel senso che essa comprende l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto. L'articolo 132 della direttiva IVA sancisce un regime di esenzione da IVA a favore di alcune attività di interesse pubblico. Tra queste rientrano, tra le altre: i) l'insegnamento scolastico o universitario e j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario. In questo frangente il Tribunale tributario tedesco riteneva che l'insegnamento delle tecniche di base del nuoto rappresentasse un insegnamento scolastico si da rendere applicabile la previsione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112. Siffatta lettura, sebbene non condivisa dall'amministrazione fiscale (che proponeva ricorso per cassazione), veniva in realtà condivisa dal giudice del rinvio, il quale ritiene che le prestazioni fornite dalla Dubrovin & Tröger costituiscano un insegnamento, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), poiché sussiste un rilevante interesse generale all'apprendimento di una competenza di base elementare come il nuoto, competenza che ogni essere umano dovrebbe possedere, in particolare per poter far fronte a situazioni di emergenza in ambiente acquatico. Elemento cardine di questa lettura è il distinguo tratteggiato dal giudice del rinvio tra il precedente della corte di giustizia in A & G Fahrschul-Akademie (sentenza del 14 marzo 2019, A & G Fahrschul-Akademie, C-449/17), in cui la corte aveva statuito che i servizi di insegnamento alla guida non rientrassero nell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, e l'insegnamento del nuoto. Questo poiché, mentre insegnare a guidare non consisterebbe in un'attività di interesse pubblico, al contrario, l'insegnamento di competenze che ogni essere umano dovrebbe possedere per poter far fronte a situazioni di emergenza in ambiente acquatico rientrerebbero nel pubblico interesse. La corte di giustizia ribadisce come, per le deroghe al principio generale stabilito dall'articolo 2 della direttiva stessa secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, come l'articolo 132 della direttiva IVA, è opportuno adottare un'interpretazione quanto più restrittiva. Successivamente, la corte prosegue scardinando l'assunto fondato sulla distinzione tra le conoscenze trasmesse nell'ambito dell'insegnamento della guida automobilistica e di quello della vela rispetto al settore natatorio. In particolare, sotto il profilo del carattere di interesse pubblico, siffatte conoscenze sarebbero altrettanto importanti che l'apprendimento di una competenza di base elementare come il nuoto. Entrambe sarebbero importanti per far fronte a situazioni di emergenza e, più in generale, per garantire la sicurezza e l'integrità fisica delle persone. Dunque, assunto che dal punto di vista dell'interesse pubblico nessuna differenza potrebbe essere individuata tra le due attività, la corte ribadisce come anche il tipo di attività in esame non sarebbe riconducibile nell'alveo di quelle degne del regime di deroga di cui all'articolo 132. Inoltre, la corte specifica che, benché l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, presenti un'indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario (v., per analogia, supra A & G Fahrschul-Akademie, punto 29, nonché ordinanza del 7 ottobre 2019, Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst, C-47/19, non pubblicata, punto 33). Infatti, sebbene la corte ammetta che l'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112 non contiene alcuna definizione della nozione di «insegnamento scolastico o universitario», tuttavia, essa, richiamando la propria giurisprudenza, coglie l'occasione per evidenziarne i caratteri fondamentali. Innanzitutto, elemento particolarmente importante dell'attività di insegnamento è la trasmissione di conoscenze e di competenze tra un docente e gli studenti. In secondo luogo, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» comprende altre attività in cui l'istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo (sentenze del 28 gennaio 2010, Eulitz, C-473/08, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, la Corte ricorda come la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), si contraddistingua per l'inclusione di attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Essa si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso. Mediante tale nozione, il legislatore dell'Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Pertanto, la Corte conclude dichiarando che la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica									